



Comune di **Rimini**

Linee guida per l'assegnazione di contributi correlati alle imposte locali pagate (*no tax area*).

Deliberazione della Giunta del Comune di Rimini n. 108 del 23 aprile 2019

Art. 1 – Istituzione del contributo “no tax area”

1. Nell'ambito delle risorse di bilancio anno per anno disponibili, sono assegnati sotto la denominazione “no tax area” contributi economici finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo del tessuto economico e sociale del Comune di Rimini.

2. I contributi “no tax area” perseguono le seguenti finalità:

1. “**Start-up di impresa**”: sostegno alla fase di avviamento di nuove imprese o di nuove localizzazioni operative che contribuiscono in modo diretto e virtuoso alla valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi, alla promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel territorio comunale;
2. “**Negozi aperti, vetrine illuminate**”: salvaguardia e rilancio della vivacità e della diversificazione delle aree commerciali, a difesa del tasso di utilizzo dei locali a destinazione commerciale o produttiva disponibili, e a contrasto di fenomeni di sfoltimento e desertificazione, in particolare attraverso incentivi al contenimento dei canoni di affitto di locali a destinazione commerciale o produttiva e alla riattivazione, anche temporanea, di immobili non occupati da imprese attive;
3. “**Botteghe Storiche**”: sostegno alle Botteghe Storiche iscritte nell'Albo Comunale istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008.
4. “**Edicola Punto Digitale**”: incentivo all'attivazione di servizi di rilascio di certificati anagrafici e altri prodotti digitali del Comune presso le rivendite di giornali e riviste.

Art. 2 – Definizioni

1. Nelle presenti Linee guida, si intende:

- a) per “*data di costituzione*” dell'impresa individuale, la data di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, a norma dell'art. 9 del DL 7/2007;
- b) per “*data di costituzione*” della società o di altre forme collettive di esercizio, la data di stipulazione dell'atto costitutivo;
- c) per “*Centro Storico e Borghi*” l'area corrispondente al Centro Storico della Città di Rimini e ai contigui Borghi San Giuliano, Marina, Sant'Andrea e San Giovanni, definita nel dettaglio dall'immagine e dall'elenco di strade e numeri civici riportati nell'Allegato I alle presenti Linee guida;
- d) per “*microimprese e piccole imprese*” i soggetti identificati dalla definizione adottata dall'Unione Europea, attualmente espressa dall'art. 1 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE*;

* **Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003** relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

Articolo 1. *Impresa* – Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2. *Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese*

1. <...> 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

- e) per *“prodotti tipici locali e regionali”*, i prodotti propri delle aziende agricole preferibilmente della Provincia e comunque della Regione Emilia-Romagna e prodotti ricavati da materie prime delle aziende stesse anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; prodotti regionali dell’Emilia-Romagna con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e prodotti tipici regionali dell’Emilia-Romagna inseriti nell'apposito Albo Ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole dell’Emilia-Romagna o loro consorzi, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione;
- f) per *“Botteghe Storiche”*, le imprese iscritte nell’Albo Comunale istituito con deliberazione di Giunta n. 294 del 11 agosto 2009, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008;
- g) per *“immobili a destinazione commerciale o produttiva”*, le unità immobiliari la cui destinazione d’uso consente il legittimo esercizio di una delle attività economiche che possono beneficiare del contributo; in particolare, le unità immobiliari con destinazione d’uso b.1.1 e b4 di cui all’art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini.
- h) per *“Avviso pubblico”*, l’atto amministrativo descritto all’articolo 11, che rappresenta l’avvio della procedura di concessione dei contributi.

Art. 3 – Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi sono:

- a) le imprese, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno sede legale od operativa attiva ubicata nel Comune di Rimini, e che soddisfano le condizioni soggettive ed oggettive specificate nelle presenti Linee guida e nell’Avviso pubblico;
- b) i proprietari di immobili a destinazione commerciale, ubicati nel Comune di Rimini, che non vi esercitano direttamente alcuna attività di produzione di beni o servizi.

2. Beneficiano inoltre dell’intervento, tramite la disponibilità a titolo gratuito di spazi in locali commerciali, le organizzazioni del terzo settore di natura non commerciale stabilmente operanti nel territorio del Comune di Rimini.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non possono ottenere il contributo:

- a) gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che al momento dell’erogazione risultino fornire servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del DL n. 95/2012, convertito in L n. 135/2012;
- b) i soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Rimini;
- c) i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
- d) i soggetti che personalmente, o i cui rappresentanti legali, svolgono o hanno svolto negli ultimi tre anni funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Rimini.

2. Non possono essere ammesse al contributo le imprese che risultano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento. Limitatamente alla finalità *“Botteghe Storiche”*

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

di cui all'articolo 9, l'impresa in concordato preventivo può ottenere il contributo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività oltre la conclusione della procedura.

3. Non possono essere ammessi al contributo le persone fisiche che personalmente, ovvero i soggetti collettivi i cui titolari, soci o amministratori:

- a) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- b) nei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di contributo hanno riportato condanna, accertata con sentenza passata in giudicato, per falsa dichiarazione alla Pubblica Amministrazione;
- c) si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. Inoltre, non possono essere ammessi al contributo:

- a) i soggetti che non siano in regola con il pagamento delle imposte;
- b) le imprese che non siano in regola con il possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore per l'esercizio della propria attività;
- c) le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e in generale con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di assicurazione sociale e previdenziale;
- d) le imprese che non siano in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

5. Qualora il Comune di Rimini risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione. In caso di mancato adempimento entro il termine concesso dall'Amministrazione comunale, il contributo è revocato con provvedimento del Dirigente competente.

6. Non possono ottenere il contributo, infine, le imprese che esercitano, anche in misura non prevalente, una delle seguenti attività:

- a) compro oro o attività con finalità similari;
- b) messa a disposizione del pubblico di apparecchi da gioco automatici (*slot-machines*), sale VLT (*video lottery terminal*), anche se in via marginale o comunque non prevalente rispetto all'attività dell'impresa;
- c) centri scommesse;
- d) vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici;
- e) vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo, compresi i fuochi d'artificio;
- f) vendita di articoli erotici (*sexy shop*);
- g) attività finanziarie e assicurative;
- h) *money change* e *money transfer*;
- i) *phone center* e *internet point*;
- j) procacciatori d'affari;
- k) commercio su aree pubbliche;
- l) attività artigianali o industriali di preparazione e vendita di prodotti alimentari (gastronomie, pizze, kebab) ad eccezione delle specialità tipiche locali e regionali;
- m) somministrazione con modalità *fast food* e *self service*;
- n) centri massaggi;
- o) night club;

e inoltre, limitatamente alla finalità di cui al n. 1 dell'articolo 1, comma 2 ("Start-up di impresa"):

- p) vendita di tabacchi o di sigarette elettroniche;
- q) commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare, ad eccezione di attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali;
- r) commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (empori, supermercati, minimarket);
- s) commercio al dettaglio di bigiotteria e chincaglieria.

Art. 5 – Controlli

1. Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune sottopone a controllo, anche a campione, secondo le proprie disposizioni organizzative interne, la veridicità delle copie prodotte e delle dichiarazioni rese con il modello di richiesta e nel corso del procedimento. Ai fini del controllo, i beneficiari sono tenute a consentire ai funzionari del Comune di Rimini l'accesso alla documentazione in loro possesso. L'uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.

II – CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 6 – Accesso alla “no tax area”

1. Possono essere ammessi al contributo “no tax area”, se non incorrono in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 4, i soggetti che soddisfano le condizioni associate ad almeno una delle finalità di cui al secondo comma dell’articolo 1 e rispettivamente descritte dagli articoli 7, 8, 9 e 10, e che presentano domanda nelle forme e termini stabiliti con l’Avviso pubblico. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti a più di una finalità non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri soggetti ammessi.
2. L’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 4 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono attestati dagli interessati tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 o 47 del DPR 445/2000 al momento della presentazione della domanda di contributo e sono verificati, anche a campione, prima di procedere alla liquidazione, con riferimento all’intero periodo coperto dall’agevolazione.
3. Il mancato rispetto delle condizioni attestata dagli interessati ai sensi del comma precedente, durante il periodo coperto dall’agevolazione, in qualsiasi tempo accertato, determina la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo ovvero l’obbligo di restituire quanto già riscosso, ferme restando tutte le conseguenze dell’eventuale falsità della dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 – Sostegno alle imprese in fase di *start up*

1. Per accedere al contributo “no tax area” in relazione alla finalità di cui all’articolo 1, comma 2, n. 1 “**Start-up di impresa**” le imprese richiedenti devono soddisfare le condizioni proposte da una delle seguenti configurazioni.
2. Configurazione “Valorizzazione Centro Storico e Borghi”

Forma giuridica microimprese e piccole imprese

Settori economici a) somministrazione di alimenti e bevande;
b) commercio al dettaglio di generi alimentari, con prevalenza di prodotti tipici locali e regionali;
c) commercio al dettaglio di generi non alimentari;
d) vendita al dettaglio di prodotti artigianali alimentari, con prevalenza di prodotti tipici locali e regionali;
e) vendita al dettaglio di prodotti artigianali non alimentari di produzione propria.

I prodotti tipici locali e regionali sono definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e).
Si applicano le esclusioni previste dall’articolo 4, comma 6.

Altre condizioni f) l’impresa deve avere attivato una unità operativa nell’ambito dell’area Centro Storico e Borghi non oltre il 31 ottobre dell’anno di stanziamento a bilancio delle risorse e non prima del 1 novembre dell’anno precedente; l’area urbana “Centro Storico e Borghi” è definita nell’Allegato I alle presenti Linee guida.

g) la localizzazione produttiva o commerciale nell’area ammessa deve essere ancora presente e attiva al termine del 13° mese a decorrere dalla data di presentazione

della domanda di contributo (*requisito di esistenza dell'attività*).

3. Configurazione "Promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale"

Forma giuridica microimprese e piccole imprese

Settori economici attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'articolo 4, comma 6.

Altre condizioni

- a) la data di costituzione non deve essere anteriore al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di stanziamento delle risorse a bilancio;
- b) l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 ottobre dell'anno di stanziamento a bilancio delle risorse e non prima del 1 novembre dell'anno precedente;
- c) sempre nello stesso periodo di tempo, l'impresa deve avere attivato rapporti di lavoro con almeno un dipendente, a tempo indeterminato o determinato, o contratti di apprendistato, o rapporti di lavoro subordinato full-time con collaboratori familiari, per una durata continuativa di almeno 6 mesi;
- d) al termine del 13° mese a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo, il rapporto di lavoro dovrà risultare ancora in corso, ovvero – in caso di contratto a tempo determinato – essere giunto alla sua naturale scadenza (*requisito di esistenza del rapporto di lavoro*).

4. Configurazione "Sostegno all'imprenditoria giovanile nel territorio comunale"

Forma giuridica microimprese e piccole imprese

Settori economici attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'articolo 4, comma 6.

Condizioni di accesso

- a) la data di costituzione dell'impresa non deve essere anteriore al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di stanziamento delle risorse a bilancio;
- b) l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 ottobre dell'anno di stanziamento a bilancio delle risorse e non prima del 1 novembre dell'anno precedente;
- c) alla data di costituzione, i titolari dell'impresa devono avere un'età inferiore a 40 anni; per le società di persone, il requisito dell'età si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili e per le società di capitali quando è posseduto da soci nominati amministratori che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie;

-
- d) l'impresa deve essere ancora presente e attiva al termine del 13° mese a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo (*requisito di esistenza dell'attività*).

Art. 8. Negozi aperti, vetrine illuminate

1. Per accedere al contributo "no tax area" in relazione alla finalità di cui all'articolo 1 , comma 2, n. 2 "**Negozi aperti, vetrine illuminate**" i richiedenti devono soddisfare le condizioni previste da una delle seguenti configurazioni.

2. Configurazione n. 1 – Affitti rinegoziati

<i>Posizione giuridica</i>	proprietari di immobili ad uso commerciale o produttivo ubicati nel territorio del Comune di Rimini e locati a imprese attive
----------------------------	---

<i>Forma giuridica del conduttore</i>	microimprese e piccole imprese
---------------------------------------	--------------------------------

<i>Attività svolta dal conduttore</i>	Esercizio di vicinato o attività di servizi aperta al pubblico, con esclusione delle attività di cui all'articolo 4, comma 6
---------------------------------------	--

<i>Condizioni relative al contratto</i>	<p>a) il contratto di locazione a canone ridotto deve essere già in corso al momento della domanda di contributo e deve essere stato stipulato nel corso del periodo di riferimento previsto dall'avviso pubblico;</p> <p>b) il conduttore deve essere una impresa attiva da almeno 5 anni oppure l'immobile deve avere ospitato attività della stessa categoria per almeno 5 anni negli ultimi 8, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse;</p> <p>c) il contratto deve prevedere un canone di locazione annuo inferiore almeno del 20% rispetto a quello precedentemente in essere per la medesima unità immobiliare, purché tra la data di risoluzione di quest'ultimo e la data di stipulazione del contratto corrente non siano intercorsi più di 3 anni.</p>
---	---

3. Configurazione n. 2 – Riattivazione locali in disuso

<i>Posizione giuridica</i>	proprietari di immobili ad uso commerciale o produttivo ubicati nel territorio del Comune di Rimini e non utilizzati al momento della domanda di contributo
----------------------------	---

<i>Condizioni di accesso</i>	Concessione a titolo gratuito dell'utilizzo dell'immobile a una o più organizzazioni del terzo settore, di natura non commerciale e stabilmente operanti nel territorio del Comune di Rimini, per un periodo minimo annuo di 10 giorni. L'organizzazione è individuata dall'Amministrazione Comunale anche avvalendosi di uno o più soggetti rappresentativi degli enti del terzo settore, appositamente convenzionati.
------------------------------	---

Art. 9 – Botteghe Storiche

1. Per accedere al contributo “no tax area” in relazione alla finalità di cui all’articolo 1, comma 2, n. 3 “**Botteghe Storiche**”, alla data di assegnazione le imprese richiedenti devono risultare iscritte nell’Albo Comunale delle Botteghe Storiche, istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008 con deliberazione di Giunta comunale n. 294 dell’11 agosto 2009.

Art. 10 – Edicola Punto Digitale

1. Per accedere al contributo “no tax area” in relazione alla finalità di cui all’articolo 1, comma 2, n. 4 “**Edicola Punto Digitale**”, alla data di assegnazione le imprese richiedenti, esercenti attività di rivendita di giornali e riviste, devono avere attivato un servizio di rilascio di certificati anagrafici o di stato civile, o altri prodotti digitali del Comune di Rimini, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico.

Art. 11 – Avviso pubblico

1. Allo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, l'assegnazione dovrà essere disposta previa redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di specifico avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale nel rispetto delle presenti Linee guida.
2. L'avviso pubblico riporta le disposizioni delle presenti Linee guida, stabilisce il periodo temporale di riferimento, i termini e le modalità per il calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario e per l'esecuzione degli adempimenti nelle diverse fasi del procedimento, ed è accompagnato dai modelli di domanda di ammissione e di dichiarazione.

Art. 12 – Misura del contributo

1. Tutti i soggetti ammessi al contributo “*no tax area*” a norma dell'articolo 6 concorrono alla ripartizione delle somme annualmente disponibili a bilancio in misura corrispondente agli importi calcolati come previsto, per ciascuna finalità, dai successivi commi da 2 a 8, a condizione che le risorse stanziare siano sufficienti, come spiegato al comma 9.
2. Per quanto riguarda la finalità di cui al numero 1 dell'articolo 1, comma 2 “**Sostegno alle imprese in fase di *start-up***”, l'ammontare del contributo è pari all'importo dei tributi locali di competenza del Comune di Rimini a titolo di TARI, ICP relativa all'insegna di esercizio e COSAP (temporanea e/o permanente), regolarmente pagati in relazione alla nuova attività nel corso di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Sempre in relazione alla finalità “Sostegno alle imprese in fase di *start-up*”, se l'ammontare complessivo annuale da erogare ai sensi del comma 1 non esaurisce le risorse stanziare, i residui sono distribuiti alle imprese beneficiarie a copertura di una quota dei costi sostenuti per la fase di *start-up* e pagati nel periodo stabilito dall'Avviso pubblico. Sono in tal caso ammesse le seguenti tipologie di spesa (escluse imposte, tasse, diritti e bolli):
 - a) acquisto di beni strumentali necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale: *hardware* informatico, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili, con esclusione di autovetture, ciclomotori e telefoni cellulari;
 - b) acquisto di programmi informatici inerenti l'attività d'impresa;
 - c) realizzazione del sito internet aziendale;
 - d) affitto annuo del locale ove verrà svolta stabilmente l'attività;
 - e) lavori di ristrutturazione dei locali in cui verrà svolta stabilmente l'attività.
4. Quando le risorse distribuite in base al comma precedente concorrono a formare il contributo concesso, questo non può complessivamente superare la somma di 2.000,00 €.
5. Per quanto riguarda la finalità di cui al numero 2 dell'articolo 1, comma 2, “**Negozi aperti, vetrine illuminate**”, l'ammontare del contributo da corrispondere al proprietario è commisurato all'importo dell'IMU – Imposta Municipale Propria – di competenza del Comune di Rimini, regolarmente pagato in relazione all'unità immobiliare, per una o più annualità a decorrere dall'anno solare di

presentazione della domanda di contributo, in base alle risorse disponibili nel bilancio pluriennale e secondo quanto stabilito dall'Avviso pubblico.

6. Nel caso previsto dalla configurazione n. 1 di cui all'articolo 8 comma 2 "**Affitti rinegoziati**", l'ammontare del contributo è pari all'intero importo dell'IMU se la riduzione del canone di locazione annuo del nuovo contratto, rispetto a quello precedentemente in essere, arrotondata all'unità per difetto, risulta superiore al 29%; è pari al 50% dell'importo dell'IMU, se la stessa risulta compresa tra il 20% e il 29%.

7. Nel caso previsto dalla configurazione n. 2 di cui all'articolo 8 comma 3 "**Riattivazione dei locali in disuso**", l'ammontare del contributo è pari all'intero importo dell'IMU se l'utilizzo dell'immobile da parte di organizzazioni del terzo settore ha una durata annuale di almeno 90 giorni; è pari al 50% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale compresa tra 30 e 89 giorni; è pari al 30% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale di almeno 10 giorni. Non è richiesto che i periodi di utilizzo siano continuativi.

8. Per quanto riguarda la finalità di cui al numero 3 dell'articolo 1, comma 2, "**Botteghe Storiche**", l'ammontare dei contributi è pari all'importo della TARI – Tassa Rifiuti di competenza del Comune di Rimini regolarmente pagato dall'impresa nel corso dell'anno solare in cui è presentata la domanda di contributo.

9. Per quanto riguarda la finalità di cui al numero 4 dell'articolo 1, comma 2, "**Edicola Punto Digitale**", l'ammontare dei contributi è commisurato all'importo della TARI – Tassa Rifiuti di competenza del Comune di Rimini regolarmente pagato dall'impresa nel corso dell'anno solare in cui è presentata la domanda di contributo. All'impresa è inoltre riconosciuta la possibilità di riscuotere dal fruitore, a titolo di diritti di istruttoria per ogni certificato rilasciato, un importo stabilito con separato atto dal settore comunale competente.

10. Il contributo è pari agli importi calcolati ai sensi del presente articolo, se le risorse disponibili a bilancio e indicate nell'Avviso pubblico sono sufficienti. In caso contrario, il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto. L'Avviso pubblico può destinare quote delle risorse complessivamente stanziata alla copertura prioritaria di determinate finalità.

Art. 13 – Individuazione dei beneficiari ed erogazione del contributo

1. Sono individuati con uno o più provvedimenti del dirigente competente i soggetti ammessi al contributo e beneficiari delle risorse stanziata nel bilancio dell'anno in corso.

2. Il provvedimento assegna le risorse di cui al comma precedente tra i beneficiari, ripartendole secondo le disposizioni dell'articolo 12 e secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblico.

3. L'Ufficio competente procede alla liquidazione dei contributi assegnati in favore di ogni beneficiario dopo aver verificato, con riferimento all'intero periodo coperto dall'agevolazione:

- a) il possesso di tutte le condizioni di accesso di cui agli articoli da 6 a 10, compreso – ove previsto – l'avverarsi del requisito di esistenza dell'attività o del rapporto di lavoro (come stabilito dall'articolo 7, rispettivamente dal comma 2, lettera g; dal comma 3, lettera d; dal comma 4, lettera d);
- b) anche a campione, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4.